DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 49/2022

del 18 marzo 2022

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2022/1117]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ([1]).

(2) Il regolamento (UE) 2018/858 abroga la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([2]), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 50 [regolamento (UE) 2019/26 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito quanto segue:

«51. **32018 R 0858**: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

Ai fini dell'accordo SEE le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) all'articolo 9, paragrafi da 1 a 5, le parole "la Commissione" sono sostituite dalle parole "l'Autorità di vigilanza EFTA" se l'omologazione è stata rilasciata in uno degli Stati EFTA.

b) Gli Stati EFTA partecipano al forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione istituito dall'articolo 11 e al forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli istituito all'articolo 66.

c) All'articolo 15, paragrafo 2, le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA se l'omologazione è stata rilasciata in uno degli Stati EFTA" sono aggiunte dopo le parole "la Commissione".

d) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 53, paragrafi da 1 a 6, dopo le parole "la Commissione" sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

e) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 54, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

([1]) GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1.
([2]) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

f) Fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, all'articolo 56, paragrafo 6, dopo le parole "la Commissione", sono aggiunte le parole "o l'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli Stati EFTA".

g) All'articolo 85, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

"Per le imprese interessate negli Stati EFTA, i compiti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, sono svolti dall'Autorità di vigilanza EFTA."

h) All'articolo 85, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Per quanto riguarda Stati EFTA, questi determinano la ripartizione degli importi delle sanzioni amministrative".».

2. Ai punti 45zt [regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] e 45zzk [regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0858**: regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).».

3. Il testo del punto 45zx (direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/858 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 19 marzo 2022 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2022

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

(*) È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.